

Xtreme Days APS
Statuto dell'Associazione

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta "Xtreme Days APS" (di seguito: Associazione).

1.2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Sacile (PN), via Vicolo Zamboni n. 6, e può aprire sedi operative ovunque sul territorio nazionale. Il trasferimento della sede sociale, all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

1.5. L'associazione è apartitica e aconfessionale ed un ordinamento interno ispirato ai principi della democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati favorendone la partecipazione sociale e senza discriminazioni di qualsivoglia natura.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.2. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue finalità nel campo culturale, ricreativo, sportivo e sociale.

2.3. L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, nell'ambito dell'art. 5 del Codice del Terzo settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k); organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t)

2.4 L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: promuovere il turismo e valorizzare il patrimonio socioculturale attraverso la realizzazione di iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo e sociale”;

2.5. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e provvedimenti attuativi, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

2.6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

2.7. L'associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati.

3.1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3.2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano la finalità e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.3 L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3.4. Il consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.5. Il Consiglio Direttivo, ove non intenda accogliere la richiesta, deve comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione, entro il termine di 60 giorni, motivandola adeguatamente. Qualora la richiesta non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati.

4.1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.2. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio d'esercizio e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al presidente che dovrà provvedere entro 10 giorni dal suo ricevimento;

d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali, anche in considerazione delle normative vigenti. È previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e purché debitamente documentate.

4.3. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) non arrecare danno all'associazione;

d) versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4.4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile a nessun titolo, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato.

5.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.

5.3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi potrà essere escluso dall'Associazione con delibera motivata dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5.4. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. L'assemblea, in caso di esclusione dell'associato, incaricherà il Presidente di notificare per iscritto il provvedimento di esclusione al Socio, il quale potrà, eventualmente, ricorrere all'autorità giudiziaria entro i termini di legge.

5.5. L'esclusione dell'associato può essere deliberata anche nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'Associazione.

5.6. Nel caso di recesso, morte o esclusione dell'associato non sorgerà alcun diritto alla restituzione delle quote versate, né sarà attivabile alcuna pretesa – nemmeno restitutoria – che abbia riguardo al patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi.

6.1 L'associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'organo di controllo, ove nominato;

- il revisore legale dei conti, ove nominato.

6.3. Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quelle relative all'organo di controllo e al revisore legale dei conti, si intendono onorate a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea dei soci.

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni associato che risulti iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto.

7.2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7.3. I soci possono intervenire in Assemblea personalmente ovvero a mezzo di delegato, che non potrà tuttavia detenere più di tre deleghe. La delega deve essere rilasciata per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

7.4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7.5 Sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i Soci;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- la discussione e l'approvazione del programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio di previsione;

- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla Legge;

- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- la ratifica dei provvedimenti di Competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- la deliberazione, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia del contraddittorio;

- la deliberazione, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia del contraddittorio;

- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.6. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

7.7 I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.8 L'assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione, e liquidazione dell'Associazione.

7.9. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano.

7.10. I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, oppure da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

7.11. L'assemblea è convocata almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e idoneo a garantire il pieno rispetto del metodo assembleare, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione ovvero in luogo di comune accesso. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

7.12. Con modalità previste da apposito regolamento, i Soci che non possono partecipare fisicamente all'Assemblea hanno facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di tali strumenti deve garantire la sicurezza del voto, laddove prevista.

7.13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – qualunque sia il numero dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

7.14. Fatto salvo quanto previsto dal punto 7.15 successivo, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.15. In caso di trasformazione, fusione, scissione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

7.16. In caso di scioglimento e liquidazione vale quanto disposto dal successivo art. 20.

7.17. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, in relazione a quanto deciso dal Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento dei lavori assembleari.

7.18. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la precedenza spetta al candidato con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Ciascun socio – o suo delegato – potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a tre.

7.19. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7.20. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

8.1. L'organo di amministrazione dell'Associazione, denominato Consiglio Direttivo, è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 Consiglieri, eletti tra i soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

8.2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare, provvede a:

- eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, anche cumulando le funzioni di Segretario e Tesoriere nella stessa persona, i quali durano in carica sino alla scadenza del mandato di Consigliere; essi sono rieleggibili;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di previsione con definizione delle quote sociali annuali, nonché della programmazione economica dell'esercizio;
- redigere il programma di attività per l'anno sociale;
- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dell'art. 13 e dell'art. 87 del D. Lgs. 117/2017;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, nonché la relazione sull'attività svolta;
- predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea dei soci;
- predisporre, in genere, gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e organizza l'attività amministrativa e statutaria dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- proporre all'assemblea le azioni disciplinari e di esclusione nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ogni Consigliere con lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo ad attestare il ricevimento della comunicazione.

8.4. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità la precedenza spetta al candidato con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

8.5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

8.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8.7. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente.

9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale, potendo compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca – per gravi motivi – decisa dall'Assemblea dei soci, con deliberazione approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vicepresidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

9.2. Spetta, altresì, al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

9.3. Il Presidente può adottare eventuali provvedimenti a carattere d'urgenza quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, riferendo poi al medesimo, il quale dovrà essere convocato quanto prima, ovvero non oltre il quinto giorno dalla data in cui l'urgenza si è presentata.

Art. 10 – Vicepresidente.

10.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – Organo di controllo e revisione legale.

11.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ossia qualora per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

11.2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall' art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

11.3. L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall' art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere.

12.1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

12.2. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Tesoriere provvede alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione.

12.3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

Art. 13 – Verbali.

13.1. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del Segretario. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 14 – Patrimonio.

14.1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni immobili o mobili acquisiti dall'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

g) altre entrate espressamente previste dalla legge;

h) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;

i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili.

15.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge.

15.2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto, il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, erogazioni, contributi, entrate comunque denominate, eventuali utili o avanzi di gestione, beni mobili o immobili, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2.

Art. 16 – Esercizio sociale e Bilancio.

16.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività, se svolte. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

16.3. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 c.3 del d.lgs. 117/2017 e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.4. Il Bilancio di previsione deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

16.5. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, ossia le iniziative cui si vuole dare attuazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

16.6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

16.7. Ove l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori.

17.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

17.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

17.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

17.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in tal senso – in assenza di giustificati motivi ostativi – mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 18 – Volontari.

18.1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

18.3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

18.4. L'Associazione è tenuta ad assicurare tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Lavoratori.

19.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

19.2. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il Consiglio Direttivo dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

20.1. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

20.2. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento, delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 – Disposizioni finali.

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento al D.lgs. n. 117/2017 e alle normative vigenti in materia, alle leggi dettate dal Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente atto consta di 7 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.